

Sentenza: 6 ottobre 2006 n. 322

Materia: incendi boschivi

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limite violato: art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. (dedotto dal ricorrente anche l'art. 118, primo comma, Cost.)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 3, primo comma, lett. h), e 13 della legge della Regione Basilicata del 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. h) – limitatamente alle parole “unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza” – e dell'art. 13 – limitatamente alle parole “al Corpo Forestale dello Stato” e “a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza” – della citata legge regionale

Estensore nota: Elisa Tomao

La legge della Regione Basilicata del 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. h), prevede che la Regione, in materia di incendi boschivi, provveda ad “organizzare l’impiego delle guardie ecologiche unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza”.

L'art. 13 della citata legge regionale stabilisce altresì che la vigilanza sull’applicazione della medesima sia affidata “al Corpo Forestale dello Stato (...), a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza”.

Il Governo – ricondotta la disciplina in esame nell’ambito delle materie di competenza concorrente della “protezione civile”, del “governo del territorio” e della “valorizzazione dei beni ambientali” – impugna tali disposizioni: in primo luogo, per violazione delle norme di principio dettate dalla legge-quadro sugli incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n. 353) e, in particolare, del disposto di cui all'art. 7, terzo comma, lett. c), secondo cui alle Regioni è dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze Armate e di Polizia dello Stato solo “in caso di riconosciuta ed urgente necessità” e previa specifica richiesta all’Autorità statale competente; in secondo luogo, per

contrasto con le norme generali di organizzazione contenute nella legge-quadro sulla protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225) e, in particolare, con l'art. 2, primo comma, lett. c), in cui si rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi; nonché, infine, per violazione del principio generale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., secondo il quale le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale.

Il disposto di cui all'art. 13 sarebbe inoltre in contrasto, sempre secondo il ricorrente, con il principio contenuto nell'art. 118, primo comma, Cost., il quale prevede che lo Stato possa attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative per le quali occorra garantire l'unitarietà di esercizio.

Tale principio, infatti, ad avviso del Governo, evidenzerebbe ancor più la difficoltà di conciliare la normativa regionale in esame – e, in specie, l'affidamento, da parte del legislatore regionale, agli organi di sicurezza dello Stato dell'ulteriore compito di vigilare sull'applicazione della legge – con il dettato costituzionale.

La Corte ritiene che le questioni siano fondate.

Come già precedentemente affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sent. n. 134 del 2004), le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale.

La Corte costituzionale, infatti, pur non escludendo, ai fini di un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio, forme di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, ritiene tuttavia che tali forme di collaborazione e di coordinamento, nella misura in cui coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, “non possano essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati”.

La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., sia dell'art. 3, primo comma, lett. h), sia dell'art. 13 della legge regionale impugnata, con riguardo, tuttavia, alle sole parole “unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza”, nel primo caso, e “al Corpo Forestale dello Stato” e “a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza”, nel secondo.

Con tale pronuncia, quindi, la Corte – limitandosi a dichiarare l'illegittimità costituzionale di quelle sole previsioni normative attraverso cui la Regione dispone unilateralmente il diretto coinvolgimento degli organi di sicurezza statale in compiti e funzioni non concordati con lo Stato – non preclude alla Regione la possibilità di avvalersi (nella lotta contro gli incendi boschivi) di risorse, mezzi e personale degli organi di sicurezza statale, purché ciò avvenga nei limiti e con le modalità di cui alla legislazione statale in materia.

Se da un lato, infatti, come sottolineato dal ricorrente, l'art. 7 della legge n. 353 del 2000 prevede che una simile utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, con riguardo alle Forze di Polizia dello Stato, solo "in caso di riconosciuta e urgente necessità" nonché previa "richiesta all'Autorità competente" (terzo comma, lett. c)), dall'altro, precisa la Corte, lo stesso articolo 7, ai sensi del terzo comma, lett. a), prevede che la medesima, con riguardo al Corpo Forestale dello Stato, possa avvenire solo "in base ad accordi di programma".